



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N° 47

Roma, 4 febbraio 2020

**46.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL
TESSERATO:**

- Marco UBALDI

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Massimo Argirò Componente Relatore

nel procedimento disciplinare a carico di

MARCO UBALDI *Per aver, in violazione dei principi informativi di probità e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., veicolato tramite il social network Facebook un commento offensivo e denigratorio nei confronti del Presidente del CR FIPAV Umbria, immotivatamente accusato di essere venuto meno ai propri doveri istituzionali non adoperandosi in favore dei sodalizi affiliati del territorio. Contestate le aggravanti di cui alle lettere B e F dell'Art. 102 Reg. Giur.*

OSSERVA

Con comunicazione del 4/9/2019, il Presidente del C.R. Umbria, sig. Giuseppe Lomurno, segnalava all'Ufficio della Procura Federale le frasi lesive del decoro, del prestigio e della reputazione dell'esponente espresse da parte del tesserato Marco Ubaldi tramite la pubblicazione di un commento (post) sul social network Facebook.

In fase istruttoria, il sig. Ubaldi, a ministero dei propri legali, trasmetteva una memoria difensiva con la quale, non negando la paternità del post, chiedeva, previa audizione personale, l'archiviazione del procedimento per l'infondatezza delle contestazioni mosse da parte della Procura.



Espletato l'interrogatorio dinanzi il Procuratore Federale in data 3/12/2019 e così completata la fase d'indagine, il prevenuto veniva deferito al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio convocando il sig. Ubaldi per il giorno 4/2/2020.

In tale sede, comparivano il rappresentante della Procura Federale che concludeva per la comminazione di adeguata sanzione per l'incolpato, nonché quest'ultimo di persona, assistito dal difensore di fiducia, il quale discuteva oralmente e concludeva per una pronuncia di non luogo a sanzione.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati dall'Ufficio della Procura Federale sono provati documentalmente e meritano un'emenda sanzionatoria.

Il sig. Ubaldi ha confermato la paternità e la riferibilità alla propria persona di tale profilo virtuale, riconoscendo di essere l'autore del post oggetto di contestazione.

La difesa del prevenuto, sia in sede di memoria scritta che durante la discussione orale, ha sostanzialmente tentato di scriminare il contegno del tesserato riconducendolo nell'alveo di un "*legittimo diritto di critica rispetto all'operato di tutti i soggetti istituzionali*".

Il tenore letterale delle frasi incriminate non lasciano dubbi in ordine al rilievo disciplinare delle stesse in quanto lesive del decoro, del prestigio e della dignità di Organi federali di carattere apicale ed in particolare del Presidente Regionale Fipav che viene indicato con il proprio nominativo (i.e. *Lomurno Giuseppe*).

Qualificare "*SCANDALOSO e VERGOGNOSO*" (attribuendo al commento anche enfasi grafica con l'utilizzo del carattere Maiuscolo) "*l'assordante silenzio*" asseritamente posto in essere dai vertici federali travalica qualsiasi legittimo diritto di critica e si trasforma in una sterile polemica aggravata dall'aver l'incolpato diffuso il proprio commento attraverso un social Network proprio con l'intenzione di "raggiungere" un maggior numero di utenti virtuali.

Eventuali rimostranze e/o denunce in ordine ad asseriti contegni di natura omissiva posti in essere da parte di qualsiasi Organo federale possono e devono essere veicolate –



secondo le norme regolamentari – attraverso vie istituzionali (i.e. esposto/denuncia alla Procura Federale).

Imputare (peraltro in maniera apodittica) tramite un social network ad un Presidente Regionale FIPAV di aver tenuto un contegno omissivo e silente che suscita scandalo e che dovrebbe condurre lo stesso a vergognarsi del proprio operato istituzionale merita adeguata sanzione.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Marco Ubaldi la sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Roma, 7 febbraio 2020

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 10 febbraio 2020